



Prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

A.C. 249 e abb.

Dossier n° 43 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
24 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	249 e abb.
Titolo:	Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **testo unificato in esame** (A.C. 249 ed abb.), recante *Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*, è stato elaborato dalle relatrici sulla base del contenuto delle diverse proposte di legge all'esame della XII Commissione, ed è stato adottato come **testo base** nella seduta del 28 giugno 2023; il provvedimento ha subito alcune modifiche a seguito dell'approvazione di emendamenti. Qui di seguito si procederà ad un'illustrazione sintetica del contenuto del testo come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento si compone di **5 articoli**.

L'articolo 1 definisce l'**oggetto e le finalità dell'intervento normativo**, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione e degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), del [Piano europeo di lotta contro il cancro](#) – , di cui alla Comunicazione della Commissione europea [COM\(2021\) 44 final](#), (cfr. *supra*) nonché dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla [legge 4 agosto 1955, n. 848](#) insieme al Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (**comma 1**).

Viene poi definito il **diritto all'oblio oncologico (comma 2)**, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti.

In tema di **accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi** l'**articolo 2** prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti **patologie oncologiche** da cui siano stati affetti in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del **ventunesimo anno di età** (così modificato in sede referente). Con una precisazione aggiunta in sede referente viene poi chiarito che le citate **informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente** e , qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali (**comma 1**).

In tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte **adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute** come indicato al precedente comma: di tale

diritto deve essere fatta **espressa menzione nei moduli o formulari** predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti (**comma 2**).

Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare all'interessato, nei casi previsti ai commi 1 e 2, , limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli altri consumatori (**comma 3**), e quello di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti ivi indicati (**comma 4**).

Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della **valutazione del rischio dell'operazione** o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine l'interessato deve comunicare tempestivamente ai contraenti (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della legge in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni da tale comunicazione le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla **cancellazione** degli stessi (**comma 5**).

Si prevede che **nei contratti** concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la **nullità delle singole clausole difformi dai principi di cui al comma 1 e di quelle ad esse connesse**, senza determinare la nullità dell'intero contratto che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e, può essere **rilevata d'ufficio dal giudice** in ogni stato e grado del procedimento (**comma 6**).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [Comitato interministeriale per il credito e il risparmio](#) - CICR, con propria delibera, sentito il garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'[Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#) - IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (**comma 7**).

L'**articolo 3** apporta alcune modifiche alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) che detta la disciplina per **l'adozione e l'affidamento dei minori**, in particolare:

- all'articolo 22, in tema di indagini riguardanti coloro che intendono adottare a seguito di presentazione della domanda di adozione al tribunale per i minorenni, dopo il primo periodo del comma 4 - che definisce l'ambito di tali indagini tra cui in particolare la salute (oltre che la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, ambiente familiare e motivi dell'adozione) -, si inseriscono le nuove disposizioni che **limitano l'ambito delle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore**. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere ad oggetto **patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico**, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del **ventunesimo anno di età** (così modificato in sede referente). (lett. a));
- vengono inseriti i riferimenti al nuovo principio delle **limitazioni delle indagini relative allo stato di salute** di coloro che intendono adottare, innovando con tale disposizione, rispettivamente:
 - l'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), in tema di **acquisizione di elementi** sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali (lett. b));
 - e l'articolo 57, terzo comma, lettera a), che riguarda la **verifica del tribunale dei minori** dei requisiti di idoneità e capacità dei genitori che intendono adottare (lett. c)).

La definizione delle modalità per l'attuazione delle disposizioni citate viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'**articolo 4** estende **all'accesso alle procedure concorsuali**, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, **il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche** da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del **ventunesimo** (così modificato in sede referente) **anno di età** (comma 1).

Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite - così aggiunto in sede referente - le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione [Reti associative](#) del [Registro unico nazionale del Terzo settore](#), ai sensi dell'art. 41 del [D.Lgs n. 117/2017](#), o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la promozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi (**comma 2**).

L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.

In primo luogo viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite - così aggiunto in sede referente - le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione [Reti associative](#) del [Registro unico nazionale del Terzo settore](#), ai sensi dell'art. 41 del [D.Lgs n. 117/2017](#), o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame (**comma 1**).

Il Ministro della salute è chiamato ad individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1. In assenza del citato decreto si applicano in ogni caso i termini previsti dalla legge in esame (**comma 2**).

Viene attribuita al [Garante per la protezione dei dati personali](#) la **funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni** di cui alla legge in esame (**comma 4**).

Infine è inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari (**comma 5**).

Relazioni allegata o richieste



Il testo unificato riguarda proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame, recanti disposizioni in materia di **parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche**, introducono misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento **all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori e all'accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione**. La materia trattata sembra pertanto riguardare l'ambito dell'ordinamento civile, oggetto di potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Il provvedimento, recando disposizioni in tema di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, si pone anche come attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Cost043	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale